

LXXIV SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990**Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO****INDICE**

Disegno di legge: "Interventi vari in agricoltura e modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, concernente 'Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura' " (17). (Continuazione e fine della discussione e approvazione di ordine del giorno):

MULEDDA . . . 2278-2279-2283-2285-2286-2288-2289- 2294-2296-2303	
CARUSILLO 2278-2284	
ZUCCA 2279	
CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio 2279-2302-2303	
SATTA GABRIELE 2279-2287-2288-2289	
MERELLA 2280	
SORO 2280	
ONIDA 2282-2288	
MELONI 2283-2284-2287-2297	
RUGGERI 2284	
CATTE, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 2285-2286-2287	
DEIANA 2294	
PULIGHEDDU 2304	
(Votazione segreta) 2304	
(Risultato della votazione) 2304	

PORCU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 novembre 1990, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge: "Interventi vari in agricoltura e modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, concernente 'Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura' " (17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 17, del quale è terminata la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, *Segretario*:

Art. 1

Distillazione agevolata

1. Al fine di agevolare la eliminazione delle giacenze dei vini prodotti da uve ottenute nei territori comunali di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni Suergiu e vinificate dalle cantine sociali di Sant'Antioco e Calasetta nel 1989, l'Ammini-

La seduta è aperta alle ore 17 e 35.

strazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo, non superiore ai 600.000.000 di lire alla DICOVISA di Assemini, per la distillazione dei vini predetti.

2. Nel rispetto del limite di spesa del precedente comma la DICOVISA corrisponderà alle cantine sociali indicate nel precedente comma un prezzo non inferiore a quello di "orientamento" fissato dalla CEE per i vini del tipo R I ed R II per la campagna vinicola 1989-90.

3. E' altresì autorizzata la spesa di lire 100 milioni, a titolo di contributo, per la distillazione avvenuta presso aziende private di vini prodotti da uve ottenute nei territori dei Comuni di cui al primo comma.

4. L'onere di spesa previsto dal presente articolo grava sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché sono stati presentati nuovi emendamenti che devono essere in qualche modo ordinati e predisposti per la discussione dai funzionari, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 40, viene ripresa alle ore 18 e 02.)

PRESIDENTE. All'articolo 1 sono stati presentati gli emendamenti numero 1, soppressivo totale; numero 4, aggiuntivo; numero 21, aggiuntivo; numero 23, aggiuntivo; numero 26, aggiuntivo; numero 27, aggiuntivo.

Sono stati ritirati gli emendamenti numero 2 aggiuntivo; numero 3 aggiuntivo; numero 5 aggiuntivo e numero 25 aggiuntivo. Si dia lettura degli emendamenti.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Catte - Cabras - Satta A.

"Art. 1

Distillazione agevolata

L'articolo 1 è soppresso". (1)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1 quater

Cantine sociali - Siccità

Le provvidenze di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11 sono estese alle cantine sociali che abbiano subito, a causa della siccità del periodo 1988/89, una riduzione di conferimenti non inferiore al 16% rispetto alla vendemmia del 1988; il contributo è concesso nella misura ridotta del 40% utilizzando una quota dello stanziamento autorizzato con l'articolo 10 della citata legge regionale. (4)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Mulas

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1 sexies

(Agevolazioni catastali per riordino fondiario)

Le provvidenze previste dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 recante "Agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli" sono estese alle operazioni di riordino fondiario compiute dai consorzi di bonifica o da altri enti operanti in agricoltura e ai trasferimenti della proprietà del terreno determinati da atti giudiziari; la relativa spesa grava sulle risorse destinate all'attuazione della citata legge regionale (cap. 06334). (21)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Mulas

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1 septies

(Fondo lavorazione carni)

Le disponibilità del fondo di cui all'art. 9 della L.R. 20.03.1989, n. 11, potranno essere utilizzate anche per le seguenti finalità:

a) quanto a lire 5.000.000.000 per il pagamento di forniture effettuate alla Nuova Valriso S.p.A. in data anteriore all'entrata in vigore della presente norma;

b) quanto a lire 1.500.000.000 per l'acquisto di attrezzature o la esecuzione di opere da parte degli enti che effettuano l'ammasso delle carni, al fine di garantire il miglior stivaggio del prodotto e la razionalizzazione delle attività di lavorazione e stoccaggio delle carni.

Le somme che residueranno dopo gli interventi di cui al precedente comma saranno utilizzate, oltre che per gli scopi istitutivi, anche per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle cooperative di allevatori e dei loro consorzi che provvedono alla raccolta, conservazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle carni e dei sottoprodotti. I prestiti sono regolati dalla legge 05.07.1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli scopi di cui al precedente secondo comma, il fondo, che assume la denominazione di "Fondo regionale lavorazione carni", verrà costituito presso uno o più istituti autorizzati ad operare nel settore del credito agrario di esercizio, col quale l'Assessore dell'Agricoltura stipulerà apposita convenzione. (23)

Emendamento aggiuntivo Onida - Manunza - Piras

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1 octies

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura prevista dal Reg. CEE 1760/87, alle Associazioni dei produttori agricoli e relative unioni, riconosciute ai sensi della L.R. 2 giugno 1983, n. 15, contributi destinati a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo.

L'onere derivante dal presente articolo valutato in L. 300.000.000 annue, grava sul capitolo del

bilancio della Regione per il 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per il 1991 saranno introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

cap. 06339 (N.I.) - (da codificare)

L. 300.000.000

anticipazione dei contributi per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni dei produttori e relative unioni (art. della presente legge)

In diminuzione

cap. 03016

mediante la riduzione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11

L. 300.000.000

della riserva prevista dal punto 2) della tabella A) allegata alla legge regionale n. 1/1990 integrata dalla L.R. n. 13/90. (26)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1 quinquies

Capitalizzazione delle cooperative agricole di trasformazione

1. Al fine di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative agricole di trasformazione e dei loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale da destinare all'aumento del capitale sociale, a favore degli enti predetti che intendano attuare progetti per la realizzazione, l'ammodernamento, l'ampliamento o la riconversione degli impianti.

2. La misura del contributo non può superare il 30% dell'importo degli investimenti effettuati o da effettuare.

3. La relativa spesa grava sulle disponibilità esistenti nel conto dei residui del capitolo dello

stato di previsione dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, corrispondente al capitolo 06234 dello stesso bilancio per l'anno finanziario 1990. (27)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente, è capitato anche a lei, che è assistito validamente dal nostro Segretario generale, incorrere in errore nel disporre la lettura di un emendamento. Siccome solo in questo momento c'è stato consegnato il testo degli emendamenti, chiedo una sospensione di soli cinque minuti, per consentirne una lettura attenta e coordinare gli interventi.

PRESIDENTE. Va bene. La proposta è accolta. Sospendiamo i lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 06, viene ripresa alle ore 18 e 17.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Poiché è stato approvato l'emendamento numero 1, soppressivo totale, decadono tutti gli altri emendamenti presentati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Carusillo. Ne ha facoltà.

CARUSILLO (D.C.). Ritengo che la soppressione dell'articolo 1 non può far decadere tutti gli emendamenti ad esso presentati. In specie non può far decadere gli emendamenti istitutivi di altri articoli. L'emendamento approvato mira esclusivamente alla soppressione dell'articolo 1. Presidente...

(Interruzione del Gruppo comunista)

E' possibile? Signor Presidente, credo proprio che il significato della soppressione dell'articolo 1 è inequivocabile. I successivi emendamenti riguardano l'articolo 1 *bis*, 1 *ter* e così via. La volontà è semplicemente di sopprimere l'articolo 1, più specificamente la norma che riguardava "Distillazioni agevolate e modifica alla legge regionale 13 dicembre '88 numero 44". Posso anche indicare le motivazioni per cui si è giunti a questo e quelle che hanno indotto a predisporre gli articoli aggiuntivi; in particolare io intendevo portare l'attenzione sull'articolo che veniva introdotto dall'emendamento numero 23 che modifica e integra... Prego?

(Interruzioni)

MORITTU (P.S.d'Az.). L'articolo 1 non c'è più; pertanto non ci può essere né 1 *bis*, né 1 *ter*...

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Avete votato voi la soppressione.

CARUSILLO (D.C.). Io credo che solo il Presidente sia abilitato a dare l'esatta interpretazione del Regolamento. Appunto a lui mi sto rivolgendo.

PRESIDENTE. Io invito gli onorevoli consiglieri a consentirmi di poter sentire quali sono le osservazioni dell'onorevole Carusillo.

CARUSILLO (D.C.). Allora, Presidente, sintenticamente la mia domanda era questa: ritenevo nell'aver espresso il voto sull'emendamento numero 1, che reca emendamento soppressivo totale dell'articolo 1 ed anche il titolo di esso "Distillazione agevolata", che questo mio voto si riferisse al solo articolo 1, che non anche ai seguenti 1 *bis*, 1 *ter* e così... Credo quindi si abbia da passare agli altri emendamenti che non fossero stati ritirati, perché su ognuno di essi ciascuno di noi possa compiutamente esprimere il suo parere. In sintesi vorrei chiedere al Presidente se nell'approvare questo emendamento a suo avviso si è inteso annullare anche gli altri emendamenti all'articolo 1. Più specificamente vorrei chiederle di discutere l'emendamento numero 23 istitutivo di

un nuovo articolo. Far decadere tutti gli emendamenti successivi che erano appoggiati all'articolo 1 a me parrebbe che non sia legittimo perché si nega la possibilità di discutere altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.C.I.). Voglio esprimere la mia opinione, che mi pare peraltro sia di lapalissiana evidenza: non si può aggiungere niente ad una cosa che non esiste più. "Come veggion le terrene menti, non capere in triangol due ottusi", così si vede che se non esiste più l'articolo 1, non esistono gli emendamenti all'articolo che non esiste più.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Io chiedo scusa ai colleghi; ciò che stiamo votando dovrà essere necessariamente sottoposto ad una inevitabile verifica in sede di coordinamento, e il coordinamento, come i colleghi sanno, riguarda la stesura di alcune norme ma riguarda anche, prima fra tutte, la numerazione degli articoli. Gli emendamenti che sono stati presentati hanno come riferimento il testo della Commissione e in questa luce devono essere letti: l'emendamento numero 1 che recita "l'articolo 1 è soppresso" si riferisce esclusivamente all'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione. Gli altri emendamenti che introducono una numerazione provvisoria (1 bis, 1 ter e così via) ovviamente non vengono meno per il fatto che la votazione determina la soppressione dell'articolo 1. In sede di coordinamento, infatti, la numerazione verrà modificata come è accaduto, credo che i colleghi più anziani possano testimoniare meglio di me, in tutte le circostanze.

CUCCU (P.C.I.). Legga bene il testo della Commissione, Assessore, ce n'è uno solo di articolo 1.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco che sul piano della sostanza, dato il contenuto molto eterogeneo, soprattutto dopo e a causa dei troppi emendamenti presentati dalla Giunta, degli articoli, si possa anche argomentare come ha argomentato l'Assessore della programmazione; ma sul piano formale non può che accedersi all'interpretazione per la quale, essendo stato soppresso l'articolo 1, quanto preposto come aggiuntivo o modificativo di quel che più non esiste decada. Il che non impedisce, se la maggioranza e la Giunta vogliono proseguire pervicacemente a fare confusione, così come mi pare che stiano facendo, alla maggioranza e alla Giunta di ripresentare gli stessi emendamenti su un articolo che ancora non è stato soppresso; sempre che la Giunta non ci ripensi e proponga di sopprimere anche quello, il che costringerebbe tutti a ripresentarli per una terza volta, poi per una quarta e così via.

La storia del Consiglio è però ricca di precedenti per i quali soppresso un articolo automaticamente tutti gli emendamenti che sono "appesi" a quell'articolo decadono. Non mi pare che ci siano difficoltà a mantenere questa prassi; se la maggioranza e la Giunta intendono rappresentare gli emendamenti possono, ovviamente con la logica dei numeri non con la logica della ragione la quale peraltro qui è ormai disattesa, farlo.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Sono "altri" articoli, non sono appesi allo stesso articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Io, Presidente, non intendo svolgere alcun intervento o fare considerazioni di merito, ma semplicemente dire che sono d'accordo con l'interpretazione che il Presidente ha dato nel momento in cui ha comunicato il risultato del voto e ha annunciato che gli emendamenti presentati all'articolo 1 soppresso sono da intendersi decaduti.

PRESIDENTE. L'emendamento esattamente recita: "Disegno di legge concernente in-

terventi vari in agricoltura e modifiche alla legge regionale 44/1988, concernente 'Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura' " "articolo 1 - Distillazione agevolata. L'articolo 1 è soppresso". Mi dispiace, condivido qualche osservazione che è stata svolta, però gli emendamenti devono considerarsi decaduti poiché è stato soppresso integralmente l'articolo 1. La Giunta, comunque avrà il modo, come è stato suggerito, di presentare, collegandoli ad altri articoli, gli emendamenti che sono in questo modo decaduti. Ha domandato di parlare l'onorevole Merella. Ne ha facoltà.

MERELLA (Gruppo Laico Federalista). Signor Presidente, io sono allibito! L'emendamento numero 4 non dice che all'articolo 1 viene aggiunto un altro capoverso, dice "dopo l'articolo 1 è inserito il seguente successivo articolo". "Dopo" l'articolo 1, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Merella, il Presidente ha dato la sua interpretazione che ha un preciso valore. L'emendamento numero 1 era soppressivo totale. Dopo di che gli altri emendamenti possono essere presentati in altra forma e collegati ad un altro articolo. Perché vogliamo sollevare un nuovo caso?

Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Presidente, solo per dire che evidentemente la valutazione e il giudizio espresso dal Presidente del Consiglio per noi fa testo: ne prendiamo, dunque, atto. Chiedo cinque minuti di sospensione per un aggiustamento tecnico degli emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 35, viene ripresa alle ore 19 e 05.)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, Segretario:

Art. 2

Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni

1. Una quota non superiore a lire 160.000.000 dello stanziamento del capitolo 06307 del bilancio della Regione per il 1990, destinato alla erogazione di contributi in favore dei Comuni per le spese sostenute nella gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale, può essere utilizzata quale saldo dei contributi erogati a tal fine a favore degli stessi Comuni per gli anni 1986, 1987 e 1988.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 28. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 2

Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni

L'articolo 2 è soppresso. (28)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 2 bis

Anticipazioni alle aziende speciali comunali

1. Alle aziende speciali comunali sono estese le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44 del 1988 sull'anticipazione dei contributi per opere di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

presentati i seguenti emendamenti: il numero 22, il numero 6 che è stato ritirato, il numero 38, il numero 39, il numero 40 al quale è stato presentato un ulteriore emendamento, il numero 43, il numero 41 e il numero 42. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Catte - Cabras - Mulas

L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

Art. 2 bis

Anticipazione dei contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 sono estese ai contributi per la gestione di patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti. (22)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:

Art. 2 ter

Cantine sociali - Siccità

Le provvidenze di cui all'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11 sono estese alle cantine sociali che abbiano subito, a causa della siccità del periodo 1988/89, una riduzione di conferimenti non inferiore al 16% rispetto alla vendemmia del 1988; il contributo è concesso nella misura ridotta del 40% utilizzando una quota dello stanziamento autorizzato con l'articolo 10 della citata legge regionale. (38)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Mulas

Dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:

Art. 2 quater

Agevolazioni catastali per riordino fondiario

Le provvidenze previste dalla legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 recante "Agevolazioni per i trasferimenti e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli" sono estese alle operazioni di riordino fondiario compiute dai consorzi di bonifica o da altri enti operanti in agricoltura e ai trasferimenti della proprietà del terreno determinati da atti giudiziari; la relativa spesa grava sulle risorse destinate all'attuazione della citata legge regionale (cap. 06334). (39)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Mulas

Dopo l'articolo 2 bis è aggiunto il seguente:

Art. 2 quinquies

Fondo lavorazione carni

Le disponibilità del fondo di cui all'art. 9 della L.R. 20.03.1989, n. 11, potranno essere utilizzate anche per le seguenti finalità:

a) quanto a lire 5.000.000.000 per il pagamento di forniture effettuate alla Nuova Valriso S.p.A. in data anteriore all'entrata in vigore della presente norma;

b) quanto a lire 1.500.000.000 per l'acquisto di attrezzature o la esecuzione di opere da parte degli enti che effettuano l'ammasso delle carni, al fine di garantire il miglior stivaggio del prodotto e la razionalizzazione delle attività di lavorazione e stoccaggio delle carni.

Le somme che residueranno dopo gli interventi di cui al precedente comma saranno utilizzate, oltre che per gli scopi istitutivi, anche per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle cooperative di allevatori e dei loro consorzi che provvedono alla raccolta, conservazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle carni e dei sottoprodotti. I prestiti sono regolati dalla legge 05.07.1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.

Per gli scopi di cui al precedente secondo

comma, il fondo, che assume la denominazione di "Fondo regionale lavorazione carni", verrà costituito presso uno o più istituti autorizzati ad operare nel settore del credito agrario di esercizio, col quale l'Assessore dell'agricoltura stipulerà apposita convenzione. (40)

Emendamento soppressivo parziale all'emendamento n. 40 Carusillo - Onida - Serra A.

Il punto A del 1 comma è soppresso. (43)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:

Art. 2 sexies

Capitalizzazione delle cooperative agricole di trasformazione

1. Al fine di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative agricole di trasformazione e dei loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale da destinare all'aumento del capitale sociale, a favore degli enti predetti che intendano attuare progetti per la realizzazione, l'ammodernamento, l'ampliamento o la riconversione degli impianti.

2. La misura del contributo non può superare il 30% dell'importo degli investimenti effettuati o da effettuare.

3. La relativa spesa grava sulle disponibilità esistenti nel conto dei residui del capitolo dello stato di previsione dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, corrispondente al capitolo 06234 dello stesso bilancio per l'anno finanziario 1990. (41)

Emendamento aggiuntivo Soro - Onida - Manunza - Piras

Dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:

Art. 2 septies

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, nella misura prevista dal Reg. CEE 1760/87, alle Associazioni dei produttori agricoli e relative unioni, riconosciute ai sensi della L.R. 2 giugno 1983, n. 15, contributi destinati a favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo.

L'onere derivante dal presente articolo valutato in L. 300.000.000 annue, grava sul capitolo del bilancio della Regione per il 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per il 1991 saranno introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

cap. 06339 (N.I.) - (da codificare)

L. 300.000.000

anticipazione dei contributi per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni dei produttori e relative unioni (art. della presente legge)

In diminuzione

cap. 03016

mediante la riduzione a sensi dell'art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11

L. 300.000.000

della riserva prevista dal punto 2) della tabella A) allegata alla legge regionale n. 1/1990 integrata della legge n. 13/90. (42)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento numero 42, nella fase di coordinamento finale del testo bisogna modificare la dicitura sostituendo queste parole: "saranno introdotte le seguenti variazioni" con queste altre: "sono previsti i seguenti stanziamenti"; e ancora, bisogna prevedere la copertura per gli anni successivi al '91 aggiungendo: "alle maggiori spese previste per il '92 si farà fronte con l'utilizzo del maggiore gettito dell'imposta sulle persone fisiche, IRPEF, derivante dal suo naturale incremento".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az). Signor Presidente, onorevoli consiglieri, a parte la considerazione preliminare che credo sia la prima volta nella storia di un'Assemblea legislativa che una legge cominci con l'articolo 2 *bis* o 2 *ter* a parte questa caratteristica, questa anomalia che credo sia un precedente storico, nella presentazione di questi emendamenti, signor Presidente, si è commesso un ulteriore errore che ne rende a mio parere impossibile la discussione. Leggo per essere più chiaro l'emendamento numero 38 e poi l'emendamento numero 39 ove si dice: "dopo l'articolo 2 *bis* è inserito il seguente art. 2 *ter*". Ma l'articolo 2 *ter* esiste già nella legge! Come possiamo inserire l'articolo 2 *ter* se non l'abbiamo ancora abrogato e se esiste ne dobbiamo discutere, e continua così, nell'emendamento numero 39: "dopo l'articolo 2 *ter* è inserito l'articolo 2 *quater*" ma l'articolo 2 *quater* è nel testo della legge e non siamo arrivati ancora a discuterne. Li stiamo sostituendo con altri, quando ancora nel testo in discussione questi articoli sono tuttora vigenti, devono essere discussi. Non credo che possiamo andare avanti in questo modo per tutta la sera, prevedendo degli articoli sovrapponendoli ad altri che esistono, ad altri sui quali sono stati presentati e sono da discutere degli altri emendamenti.

Guardiamo l'articolato, abbiamo: articolo 2 *ter*, articolo 2 *quater*, eccetera, e con questi emendamenti stiamo rifacendo questi articoli che a loro volta però devono essere discussi e sono soggetti ad altri emendamenti ed hanno altro contenuto ovviamente. Io credo veramente, anche dal punto di vista della regolarità e della dignità di questo Consiglio, che sia opportuno che stanotte qualcuno rifletta un attimo, predisponga di nuovo articolato ed emendamenti cosicché domani mattina ci ritroviamo a discuterne.

PRESIDENTE. Onorevole Meloni, il fatto è che alcuni degli emendamenti presentati all'articolo 2 *bis*, sono quelli già presentati all'articolo 1 che è stato soppresso, come lei sa. In sede di coordinamento è chiaro che si cercherà, e sarà fatto nel modo migliore, di coordinare i diversi

emendamenti che sono stati presentati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Per chiedere, Presidente, alla sua cortesia, di far sì che gli emendamenti agli emendamenti siano letti o enunciati al momento di porre in votazione gli emendamenti cui si riferiscono, in modo che per ciascuno possiamo intendere cosa stiamo facendo.

PRESIDENTE. A dire il vero è quello che è stato fatto.

MULEDDA (P.C.I.). Il collega Onida ha poc'anzi proposto una modifica a un emendamento che ha un contenuto sostanziale, non è un mero coordinamento!

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

All'emendamento numero 40 è stato presentato un emendamento soppressivo parziale che reca il numero 43 e che sopprime la lettera a) dell'emendamento. Vista la richiesta dell'onorevole Muledda se ne dia nuova lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale all'emendamento n. 40 Carusillo - Onida - Serra Antonio

Il punto A del 1 comma è soppresso. (43)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Prego i colleghi che lo hanno presentato di volerlo illustrare.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrarlo.

CARUSILLO (D.C.). Lo darei per illustrato perché è molto manifesto il significato. Un intervento quale quello previsto dalla lett. a), dell'art. 40 necessiterebbe a mio avviso di un approfondimento e di una motivazione più articolata. Nel rispetto dello spirito dell'emendamento, questa voce credo debba essere oggetto di un maggiore approfondimento prima di essere approvata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Presidente, io devo contestare ancora una volta la semplicioneria con cui si fanno proposte e controproposte, emendamenti e controemendamenti, per le conseguenze che ne derivano e che non sempre poi in sede di coordinamento si possono risolvere.

Intanto non si riesce a capire come appena presentato un emendamento a firma della Giunta, un minuto dopo ne venga presentato un altro a firma di consiglieri della maggioranza senza che la Giunta si esprima né dica alcunché. Ma non è questo il problema; non basta sopprimere la lettera a) di quell'emendamento perché ne consegue una variazione nella norma finanziaria, e ne consegue anche una variazione nel comma 2 e 3 dove si dice che le somme che residueranno dopo gli interventi di cui al precedente comma saranno utilizzate oltre che per gli scopi istitutivi... eccetera eccetera.

Cioè un emendamento di questo tipo deve necessariamente comportare una rilettura e una riproposizione del testo completo del primo emendamento e deve necessariamente anche riportare e rivedere una correzione anche nella norma finanziaria. Non è solo un problema di coordinamento, sono problemi di sostanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.C.I.). Brevemente per sottolineare come abbiamo già rilevato qualche giorno fa, l'improvvisazione e comunque la pochezza di idee nella politica del settore agro-alimentare e della trasformazione in Sardegna. Noi abbiamo avuto, in queste settimane e già alla vigilia del dibattito sull'assestamento del bilancio nel mese di luglio, una serie di iniziative incalzanti che venivano e dal movimento sindacale e dalle categorie che conferiscono il prodotto alla VALRISO. L'operazione che oggi si intende condurre in porto vuol dire semplicemente tentare di cancellare, senza proporre alternative, una attività che faticosamente nei mesi scorsi si è tentato con tutte le difficoltà ancora presenti di rilanciare. Oggi si vuole compiere una operazione punitiva che non ha nessun senso.

Non c'è razionalità in questi emendamenti perché chiaramente si evidenzia la mancanza di una politica; che cosa si vuole fare degli impianti di trasformazione in Sardegna? Lo abbiamo detto, è uno dei passaggi che può consentire al settore delle carni di superare una difficoltà. Voi sapete bene cosa significa in Sardegna per il settore bovino, per il settore suino, una possibilità di inserimento nel mercato nazionale: quella carne non riesce a inserirsi, bisogna trovare altre forme per aggirare l'ostacolo. Voi agite secondo una logica puramente negativa, senza che ci sia un disegno organico, una logica che a me pare, visti anche i firmatari, di natura puramente campanilistica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carusillo. Ne ha facoltà.

CARUSILLO (D.C.). Non vorrei essere stato frainteso, onorevole Ruggeri. Il significato di questo emendamento parzialmente soppressivo era quello di ripristinare il testo dell'emendamento originario che prevedeva solo l'intervento di cui alla lettera b) dell'emendamento numero 40. Né si è detto che il problema della Valriso non debba essere affrontato... Prego?

RUGGERI (P.C.I.). Qual è il precedente

emendamento?

CARUSILLO (D.C.). Era quello che nel pacchetto precedente era indicato con il numero 3 e che prevedeva soltanto quanto previsto dall'attuale lettera b) dell'emendamento numero 40. Cioè un intervento per l'acquisto delle attrezzature indispensabili per il miglior stivaggio dei prodotti e per la realizzazione delle attività di ammasso. La spesa graverà sulle disponibilità eccetera eccetera e non sarà superiore all'importo di 1 miliardo e mezzo. E' poi emerso un intervento a favore della Valriso che non condanniamo per principio, io personalmente non lo condanno per principio, ma credo che, vista l'entità - 5 miliardi rispetto ai 10 della manovra nel suo complesso - e considerato che la struttura della Valriso deve essere oggetto di attenta valutazione così come altre strutture cooperative che esistono, sia doverosa perlomeno un'attenta valutazione da parte della Commissione. Questo solo l'intento: nessuna condanna né della Valriso né di altri ma la volontà comunque di essere responsabili e consapevoli appieno di fronte a un finanziamento non indifferente.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Quindi la Giunta che lo presentava era irresponsabile.

BARRANU (P.C.I.). Sarebbe perlomeno interessante conoscere il parere della Giunta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Vorrei conoscere il parere della Giunta sull'emendamento numero 43 prima di poter esprimere un giudizio compiuto.

PRESIDENTE. Giusta osservazione questa dell'onorevole Muledda.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

CATTE (Gruppo Laico Federalista), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta accoglie l'emendamento numero 43. La ragione è molto semplice: da parecchi colleghi

della Commissione agricoltura si è fatto rilevare con ragione che questo emendamento non è passato in Commissione, senza per questo voler disconoscere o sottovalutare il ruolo che può e deve avere, secondo me, la Valriso nonostante la storia poco edificante che l'ha caratterizzata.

Si tratta infatti di una struttura che, come i colleghi sanno, è conforme alla normativa CEE che sicuramente comporterà, non fosse altro che per motivi igienici, la chiusura di molti macelli nell'Isola. La macellazione che è per sé un'attività passiva, lo diventa ancor più quanto più è dispersa nel territorio; nonostante ripeto, la storia poco edificante della Valriso, che indurrebbe se si dovesse ragionare d'istinto ad altre soluzioni, la Giunta ha dunque tutta l'intenzione di rimettere in sesto questo apparato. Tuttavia non posso non tener conto delle richieste di una parte dei commissari: è opportuno che la Commissione discuta con la Giunta presente tutta la situazione della macellazione in Sardegna. Situazione caratterizzata, come i colleghi sanno, da un numero enorme di piccole unità peraltro passive e le cui passività sono coperte sistematicamente dai Comuni; tale discussione dovrà prendere atto che la macellazione è un'attività di per sé passiva ma anche che se la Regione un ruolo deve svolgere lo deve svolgere sapendo a priori quanto le costa e deve evitare di essere chiamata a pagare qualunque voragine di passivo a posteriori. Siccome il problema riguarda non solo la Valriso, ma anche Chilivani e la situazione della macellazione nel suo insieme in Sardegna credo che la Commissione abbia diritto ad un approfondimento. Questa è la ragione per cui la Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Sarò brevissimo, onorevole Presidente. Se la motivazione che ha indotto la Giunta a proporre l'emendamento numero 40 è quella che è specificata nella nota in calce al testo dell'emendamento stesso e cioè che vi sono degli allevatori che hanno conferito i propri capi alla Valriso e che non riescono a vedere soddisfatti i propri crediti, io credo che sia un emendamento da mantenere perché vi sono legittime aspettative

e vi è una struttura che, avendo acquisito questo bestiame, non riesce a far fronte agli impegni. Se invece vi sono altre questioni, tra le quali, come ha accennato l'Assessore, la poco edificante gestione della Valriso allora io sono d'accordo perché le si affronti prima in Commissione così come per altre norme.

Il collega Carusillo però è un po' strabico questa sera: non è questo il solo emendamento a introdurre qui in Aula nuove questioni, ma sono 25 emendamenti, poi diventati 40, nessuno dei quali ha potuto essere esaminato in Commissione. Tutti quanti gli allevatori hanno diritto di essere rispettati, che siano del Capo di sopra o che siano del Capo di sotto; se la Valriso ha degli obblighi nei confronti degli allevatori deve mantenerli. Io credo che la maggioranza debba assumersene la responsabilità, ritrovando un minimo di coerenza al proprio interno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Passiamo all'emendamento numero 41. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Vorrei dei chiarimenti innanzitutto; prima questione: il secondo comma dice "la misura del contributo non può superare il 30 per cento dell'importo degli investimenti effettuati o da effettuare". Questa norma ha da intendersi come sostitutiva di altre norme che prevedono invece contributi per gli investimenti aventi le stesse finalità elencate al primo comma, pari al 75 per cento della spesa. Se così è, stiamo creando una situazione di totale svantaggio del movimento cooperativo non solo rispetto al passato, ma addirittura rispetto agli industriali che, accedendo ai provvedimenti previsti dalla legislazione statale

per il Mezzogiorno riescono ad avere in Sardegna contributi fino al 55 per cento della spesa, e mutui fino al 20 per cento.

Il mondo delle cooperative in questo caso verrebbe penalizzato, determinando una inversione di tendenza significativa, che non può essere non sottolineata in questa fase, anche perché, mi pare, la Giunta ha assunto in proposito impegni solenni e formali in occasione della Conferenza della cooperazione, che si è tenuta circa dieci giorni fa in quel di Chia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

CATTE (Gruppo Laico Federalista), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. L'articolo non è affatto sostitutivo della normativa vigente, ma integrativo ed è proprio rivolto a venire incontro ad uno degli aspetti di più difficile soluzione che caratterizzano la cooperazione, cioè la sottocapitalizzazione, le ridotte dimensioni che sono poi la causa dello scarso peso di questi soggetti sul mercato.

Questa norma si riferisce al capitale sociale cioè alle quote dei soci delle cooperative, non intacca affatto gli interventi che le precedenti leggi prevedono, e che sono stati testè citati; è semplicemente integrativo con lo scopo appunto di favorire l'aumento delle dimensioni societarie e quindi anche delle dimensioni dalle unità produttive.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Dalla lettura del testo io non evinco quanto dice l'Assessore; conosco un precedente di legge nazionale che prevedeva incentivi all'aumento di capitale, a mezzo di un contributo pubblico nel caso in cui i soci aumentassero le loro quote di capitale sociale. In questo caso invece l'intervento è legato a progetti per la realizzazione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la riconversione degli impianti e la stessa misura del contributo è legata a questi, non potendo su-

perare il 30 per cento dell'importo degli investimenti effettuati o da effettuare. Poiché la lettera della legge non consente di interpretare come interpreta l'Assessore, ma lascia intravedere un altro obiettivo, annuncio il voto contrario del mio Gruppo su questo emendamento e chiedo la controprova del voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, due parole brevissime, per integrare i concetti esposti dal collega Muledda. Effettivamente dalla scrittura dell'emendamento non si evince che questo contributo è integrativo di alcunché; comunque la commisurazione agli investimenti, per quella che è l'esperienza che ho io della legislazione nazionale, mi pare impedisca di attribuire carattere integrativo a questo intervento. Pertanto, se lo spirito è quello annunciato dall'Assessore, dovrebbe figurare, quanto meno, dopo la parola "contributi" alla terza riga, la parola "straordinari" e la commisurazione del contributo non dovrebbe essere ancorata al valore degli investimenti, ma piuttosto al valore del capitale sociale risultante in bilancio nell'ultimo anno, possibilmente certificato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Anche qui un'osservazione e un chiarimento. Nel testo della legge che stiamo esaminando all'articolo 2 *ter*, al quale se non sbaglio non siamo ancora arrivati, leggo come titolo "Interventi per le cooperative agricole di trasformazione". Questo emendamento che stiamo discutendo, invece, ha come titolo: "Capitalizzazione delle cooperative agricole di trasformazione". Se non ho capito male, l'articolo 2 *ter*, in base ad un emendamento non ancora discusso, dovrebbe essere soppresso; però quell'articolo 2 *ter* a mio parere è scritto in maniera molto più corretta e molto più precisa.

A parte le osservazioni e le preoccupazioni espresse dall'onorevole Muledda e dall'onorevole Satta, io continuo a ritenere che questo articolo, così come è formulato, non possa essere approva-

to, perché non è possibile, a mio parere, dare un contributo straordinario per l'aumento del capitale sociale, che sia però finalizzato alla realizzazione di progetti da parte degli enti beneficiari. Stiamo prevedendo, infatti, la possibilità di aumento di capitali sociali sulla base di una semplice comunicazione di intendimenti, tanto che la misura dovrebbe essere poi commisurata all'importo degli investimenti già effettuati o addirittura da effettuare. Ecco, è una formulazione assolutamente errata e quanto meno inesatta, anche da un punto di vista tecnico-giuridico.

Altrettanto inesatta, io ritengo, anche da un punto di vista finanziario la formulazione del comma 3 là dove si prevede che la spesa andrà a gravare sul conto dei residui di un capitolo del bilancio per l'anno finanziario 1991. Addirittura si dà per scontato che ci saranno dei residui su quel capitolo nell'esercizio del 1991, che ancora deve iniziare, mentre potrebbero non essercene; e allora questo articolo non serve a niente; ma soprattutto si sta andando ad impegnare il bilancio del '91 in modo molto generico e, direi, molto errato, con tutto quello che ne può conseguire anche in termini di controllo e di eventuali motivi di rinvio da parte del Governo nel momento in cui dovrà esaminare la legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

CATTE (Gruppo Laico Federalista), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Prendo atto della preoccupazione espressa dai colleghi intervenuti. L'articolo a mio giudizio non dovrebbe dare adito a perplessità; ma per evitare di incorrere in equivoci, cosa che non rientra certamente nei nostri intenti, la Giunta ritira questo emendamento, in modo da evitare i rischi rilevati, non senza fondamento, dal collega Muledda e dagli altri intervenuti.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento numero 41 è stato ritirato, passiamo all'emendamento aggiuntivo numero 42. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ONIDA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Non abbiamo capito il punto esatto in cui si inseriscono le modifiche, definite di coordinamento, enunciate dall'onorevole Onida e relative alla spesa per gli anni futuri. C'è da risolvere un problema di copertura finanziaria. Abbiamo pertanto necessità di capire esattamente la proposta, dal momento che non abbiamo un testo scritto.

ONIDA (D.C.). Per quanto riguarda la prima modifica, mi pare sia sufficientemente chiara la proposta: ho indicato il punto in cui va inserita. Per quanto riguarda la copertura per gli anni successivi si individuerà in sede di coordinamento il punto esatto dove inserire l'aggiunta. Il suggerimento di modificare nel senso indicato viene dagli uffici.

PRESIDENTE. Allora onorevole Muledda, la proposta dell'onorevole Onida per il primo aspetto è questa: nell'emendamento numero 42 dove è detto: "nel bilancio della Regione per il 1991 saranno introdotte le seguenti variazioni" sostituire con: "saranno previsti i seguenti stanziamenti" poiché il bilancio del '91 non è ancora approvato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Noi sul merito dell'emendamento non abbiamo obiezioni di fondo da avanzare, tutt'altro, riteniamo che si possa, anzi si debba, andare in questa direzione. Ci imbattiamo in questo punto per la prima volta, ma ci imbatteremo anche successivamente fino all'articolo finanziario, con formulazioni sulle quali tutte noi avanziamo riserve. Stiamo utilizzando una formulazione che praticamente non ha immediata incidenza, in quanto il bilancio del 1991 deve ancora essere approvato. Più opportunamente, se i colleghi fossero d'accordo, questi stanziamenti potrebbero essere definiti colla finanziaria del '91, mentre col bilancio triennale '91, '92, '93 potrebbero essere indicate le spese per gli anni successivi. Noi vorremmo sottolineare inoltre i rischi, se si insiste con questa formulazione, che questa legge trovi motivi di rinvio da parte del Governo; sostanzial-

mente, infatti, non prevediamo coperture certe. Siamo d'accordo sul merito, dunque, ma nella forma vi è quanto meno necessità di coordinare gli emendamenti con la norma finanziaria indicando la copertura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, so che, come mi è già accaduto, mi meriterò una tirata d'orecchie da parte dei miei compagni di Gruppo perché sto eccedendo nel dare suggerimenti alla maggioranza circa quel che dovrebbe fare e ancor più alla Giunta. Tuttavia a me pare che la questione possa ben essere risolta mantenendo la dizione così come è, cambiando solo la data "1991" con "1990" nel secondo capoverso dell'articolo 2 *septies* così come viene concepito dall'emendamento, facendola seguire dalla dizione "sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi", e dalla previsione di una variazione in aumento sul capitolo 06339 così come è già detto nell'emendamento. Per gli anni successivi invece, la copertura può essere garantita, come suggerito dall'onorevole Onida, dalle maggiori entrate per il naturale incremento dell'IRPEF.

Il rischio in tal caso si ridurrebbe a questo: se la spesa è classificata "corrente", i 300 milioni di quest'anno potrebbero andare in perenzione; se invece la spesa è classificata in conto capitale, i fondi potrebbero andare a residui ed essere utilizzati l'anno prossimo. In ogni caso non vi sarebbero ragioni per censure da parte del Governo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Credo sia opportuno accogliere la richiesta dell'onorevole Satta; sono convinto che, data l'esperienza tecnica, abbia più certezze di quante non ne abbiamo noi nella valutazione di questo problema.

PRESIDENTE. Se ho ben capito dovrebbe restare la dicitura: "nel bilancio della Regione per il 1990 sono introdotte le seguenti variazioni".

Ha domandato di parlare l'onorevole Ga-

briele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Anche nel secondo comma: "L'onere derivante dal presente articolo", eccetera, sul "capitolo del bilancio della Regione per il 1990 e ... anni successivi".

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 42 aggiuntivo formulato nel secondo capoverso con la dicitura: "L'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 300 milioni annui, grava sui capitoli del bilancio della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi". Inoltre: "nel bilancio della Regione per il 1990 sono introdotte le seguenti variazioni". Tutto il resto rimane uguale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 2 ter

Interventi per le cooperative agricole di trasformazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per un importo di 60 miliardi e attraverso l'utilizzo di una quota parte del fondo indistinto di cui all'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1990, un programma di interventi finalizzato al risanamento finanziario ed al perseguimento di una equilibrata gestione economica del sistema cooperativistico regionale in agricoltura.

2. Destinatarie del programma di risanamento sono le cooperative e loro consorzi che effettuano la raccolta, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

3. Gli interventi del programma consistono nella concessione di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato per il ripianamento delle passività pregresse.

4. La misura dei contributi a fondo perduto è pari a quella prevista dalla legislazione regionale

per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario a favore delle cooperative agricole.

5. Per la concessione dei contributi a tasso agevolato si applicano le norme che regolano il fondo regionale per il ripianamento delle passività delle cooperative agricole di cui all'art. 40 della legge regionale 1981, n. 14 e successive integrazioni e modificazioni.

6. Gli indirizzi politico-amministrativi del programma di intervento sono determinati, ai sensi della legge regionale 1977, n. 1, dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale.

7. La sopraindicata somma di 60 miliardi viene versata sul fondo per le trasformazioni delle passività delle partite agricole di cui all'art. 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 7. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 2 ter

Interventi per le cooperative agricole di trasformazione

L'articolo 2 ter è soppresso. (7)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati al dunque, al punto centrale, secondo noi, uno dei due punti centrali della manovra a suo tempo positivamente impostata dalla Commissione, col consenso della Giunta; questo intervento invece viene ora caducato con l'emendamento soppressivo totale, testé

letto dall'onorevole Segretario.

In Commissione, a suo tempo, prima di formulare il testo in discussione noi abbiamo audito le organizzazioni professionali agricole con le quali abbiamo discusso a lungo; abbiamo incontrato il mondo della cooperazione col quale altrettanto positivamente ci siamo confrontati. Da questo confronto complesso, qualche volta anche spigoloso in verità, ma sempre portato avanti a fin di bene, la Commissione agricoltura ha tirato alcune conclusioni: vi sono due settori in Sardegna che hanno evidente e urgente necessità di interventi sostanziosi; per quanto riguarda in particolare la cooperazione bisogna puntare al risanamento finanziario, cui consegue la possibilità di rilancio delle attività e anche di un riordino complessivo, giuridicamente già possibile oggi a mezzo di fusioni oppure liquidazioni volontarie delle cooperative di trasformazione, così che quelle che rimangono abbiano i requisiti minimi per una gestione economicamente attiva, possano operare positivamente a vantaggio dei soci e incidere sulla realtà sociale.

La spesa necessaria in quell'occasione fu valutata in almeno 60 miliardi; noi individuammo la copertura per queste spese, col consenso dell'Assessore dell'agricoltura e col consenso della maggioranza, nel cosiddetto "fondo indistinto", istituito con la legge finanziaria e sostanzialmente perno della manovra finanziaria di quest'anno la quale, scarsi, anzi assolutamente risibili risultati ha dato, almeno rispetto all'impostazione originaria che il collega Cabras aveva voluto darle, tutto ciò avveniva non nel mese di novembre, ma esattamente il 4 di luglio, data in cui il testo è stato approvato definitivamente dalla Commissione. Ora si pongono due questioni, onorevole Presidente, mi rivolgo a lei in quanto garante dell'Assemblea, la prima questione di natura formale... se il Presidente della Giunta non disturbasse il collega Mereu io riuscirei a parlare col Presidente. Chiedo scusa, ma devo rivolgermi necessariamente al presidente Mereu in quanto garante dell'Assemblea e dei diritti dei consiglieri.

La Commissione all'unanimità, senza che sia intervenuto nei termini prescritti parere della Commissione finanze, il 4 di luglio ha approvato questo testo; il quale è stato ovviamente iscritto

all'ordine del giorno del Consiglio e poteva legittimamente e doverosamente essere approvato subito con la copertura prevista. La prima questione che si pone, onorevole Presidente, è se i consiglieri quando lavorano in Commissione, e secondo me lavorano, cheché ne dica il collega Mulas, hanno la possibilità di vedere rispettato il loro lavoro produttivo. Seconda questione, anche questa di carattere formale: è possibile che una Commissione che ha istruito e in fatto elaborato progetti di questo genere, con accordo unanime di maggioranza e opposizione e col consenso della Giunta, poi veda il suo lavoro vanificato per una scelta politica della maggioranza o di una parte di essa, la quale ha ritardato l'approvazione del progetto di legge per consentire che nel frattempo le somme individuate per la sua copertura finanziaria fossero utilizzate per altri provvedimenti, tutti assolutamente legittimi?

Onorevole Presidente, io aggiungo un'ultima questione: se questi emendamenti proposti dalla Commissione, condivisi dall'Assessore dell'agricoltura, non fossero nati dal confronto colle forze sociali interessate, io credo che questa vicenda potrebbe essere ricondotta a una qualsiasi manovra di bilancio, di assestamento, di riequilibrio che dir si voglia. Il fatto però che il testo scaturisca da un tale confronto significa che i rappresentanti della maggioranza che voteranno, credo, questo emendamento soppressivo, stanno dichiarando il loro disimpegno a quelle forze sociali, e le voglio chiamare con nome e cognome perché è giusto così: la Coltivatori diretti, la Confcoltivatori, l'Unione agricoltori, la Lega delle Cooperative, l'Unione delle Cooperative e la AGC; vuol dire che i rappresentanti della maggioranza che hanno assunto impegni e li hanno trasfusi in atto formale e per noi definitivo, oggi, per una questione tutta interna alla maggioranza, sono resi incapaci di svolgere il proprio ruolo positivamente.

In questo modo si rende difficile la vita, a quelle organizzazioni, perché si va a depotenziare sul serio il rapporto con gli associati nel momento peggiore, in cui c'è nelle campagne una crisi che è grave e che rischia di diventare esplosiva. Queste considerazioni volevo fare e non entrare nel merito di quanto serve alla cooperazione, di quanto sia insufficiente anche lo stanziamento che aveva-

mo previsto. A me interessa dire che la maggioranza ha scaricato la maggioranza della Commissione, ha infranto il rapporto corretto instaurato con le forze sociali. Tutto ciò rende difficile il lavoro dei consiglieri, caro Presidente, posto che ogni tanto c'è un Assessore che dice che in Consiglio non si produce o si produce addirittura male. Così ha detto da poco il collega Mulas in una intervista televisiva che, ovviamente per la poca audience che ha, è stata meno dannosa di quella scritta; ciò che è scritto fa più danno quasi sempre, collega Mulas.

Un'ultima osservazione soltanto Presidente: a me pare che questa vicenda sia indicativa di una condizione peculiare di questa maggioranza: non le interessa affrontare i problemi, non interessa a tutta o a parte di essa. Lo dimostrano due aspetti che meritano di essere sottolineati: il primo è che la Giunta non ha avuto nessuna collegialità, dato che al suo interno si parlano due lingue diverse; la seconda è che rispetto ai problemi dell'agricoltura, questa maggioranza, questa Giunta non ha avuto alcuna sensibilità né dimostra di averne.

Ancora stasera il collega Piras chiedeva notizie dei fondi necessari a provvedere agli impegni assunti in Commissione dalla Giunta, solennemente annunciati dal presidente Floris, il quale però, stranamente, è sempre assente quando qualcuno in Aula gli rivolge osservazioni, mentre quando era a capo dell'opposizione batteva sui tavoli per farsi sentire. L'onorevole Floris ha assunto impegni solenni e formali con chi rappresenta il mondo delle campagne. Credo che sia atto sciagurato mandare, in un momento come questo, verso chi in campagna patisce tensioni, malessere e in qualche caso disperazione un messaggio quale quello che emerge dalla discussione di oggi: a fronte di un impegno di spesa, approvato dalla Commissione all'unanimità, pari a 106 miliardi, questo Consiglio è messo, questa maggioranza perché noi non voteremo, questa maggioranza è messa nella condizione di ridurre la spesa da 106 miliardi a soli 8 miliardi e 310 milioni.

Sono questi gli impegni che assume il collega Floris! Questi e altri è capace di assumere, questi e altri è capace di non mantenere.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emen-

damento soppressivo totale numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 quater.

SECHI, Segretario:

Art. 2 quater

Contributo a favore dei consorzi vitivinicoli

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nel 1990 un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 a favore dei consorzi d'area o di prodotto operanti nel settore vitivinicolo.

2. Ai fini del presente articolo per consorzio di prodotto si intende un consorzio tra produttori o tra cooperative di produttori, avente il fine di perseguire la produzione o la commercializzazione di un determinato prodotto vitivinicolo.

3. Per consorzio d'area si intende un consorzio tra produttori o tra cooperative di produttori, avente lo scopo di perseguire la produzione o la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo caratterizzato dalla provenienza da una determinata area geografica.

4. Gli indirizzi politico-amministrativi dell'intervento previsto dal primo comma sono determinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in agricoltura, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 8 che è stato ritirato e l'emendamento numero 29 modificativo.

Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento modificativo Catte - Cabrus - Satta A.

Art. 2 quater

Contributo a favore dei consorzi vitivinicoli

Nel 1° comma sostituire l'espressione " nel 1990," con " nel 1991,".

Nel 1° comma, prima del punto, inserire la seguente indicazione: "(cap. 06229/01)". (29)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 *quinquies*.

SECHI, Segretario:

Art. 2 *quinquies*

Contributo alla DICOVISA

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla DICOVISA un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento.

PRESIDENTE. All'articolo 2 *quinquies* è stato presentato l'emendamento numero 9 che è stato ritirato e il numero 30. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Art. 2 *quinquies*

Contributo alla DI.CO.VI.SA

Dopo le parole "è autorizzata" inserire: " nell'anno 1991,".

Prima del punto inserire la seguente indica-

zione: "(Cap. 06237)". (30)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 *sexies*.

SECHI, Segretario:

Art. 2 *sexies*

Programma di sperimentazione per la coltura del ricino

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di sperimentazione delle colture del ricino.

2. La relativa spesa di 250 milioni è trasferita dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/1 del programma di intervento per gli anni 1982-1984.

PRESIDENTE. All'articolo 2 *sexies* è stato presentato l'emendamento numero 10 che è stato ritirato e il numero 31. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 2 *sexies*

Programma di sperimentazione per la coltura del ricino

L'articolo 2 *sexies* è sostituito dal seguente:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nell'anno 1991, un programma di sperimentazione della coltura del ricino, per una spesa di lire 250.000.000 (cap. 06314).

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982/1984. (31)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 septies.

SECHI, Segretario:

Art. 2 septies

Contributo alla Cooperativa Carni Chilivani

1. Al fine di consentire il decollo della Cooperativa Carni Chilivani l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per la costituzione di un fondo di dotazione per il perseguimento delle finalità istituzionali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 11 che è stato ritirato e l'emendamento numero 32. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Art. 2 septies

Contributo alla cooperativa Carni Chilivani

Dopo le parole "concedere alla stessa" inserire le seguenti: ", nell'anno 1991,".

Alla fine del comma, prima del punto, inserire la seguente indicazione: "(cap. 06208)". (32)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 octies.

SECHI, Segretario:

Art. 2 octies

Finanziamento O.M.F. a carattere zootecnico

1. E' autorizzata a valere sul fondo indistinto di cui all'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, l'ulteriore spesa di 30 miliardi per la concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico (cap. 06026).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 12. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 2 octies

Finanziamento O.M.F. a carattere zootecnico

L'articolo 2 octies è soppresso. (12)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). E' il secondo corno del dilemma, onorevole Presidente; le argomentazioni che prima ho svolto per l'articolo 2 *ter* sono da riproporre ora nella loro interezza. Sottolineo soltanto che stiamo sopprimendo in questo momento un finanziamento di 30 miliardi per la concessione di contributi per le opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico. Le richieste nel settore credo che ammontino intorno ai 1400 miliardi; è un'opera meritoria, dunque, quella di questa maggioranza e di questa Giunta, credo che sia opportuno sottolinearlo perché i colleghi ne prendano la consapevolezza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

Interventi a favore della forestazione produttiva

1. A tutti gli interventi di forestazione produttiva, ivi compresa la sughericoltura, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3 *bis*

Contributo all'Istituto Zootecnico Caseario

1. L'Amministrazione regionale è autorizza-

ta a concedere nell'anno 1990 all'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il completamento e l'acquisto delle attrezzature del caseificio pilota.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 13. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 3 *bis*

Contributo all'Istituto Zootecnico Caseario

L'articolo 3 *bis* è soppresso. (13)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Anche questo contributo era stato approvato all'unanimità in Commissione, se non sbaglio su proposta degli stessi consiglieri di maggioranza; oggi viene soppresso, mentre, così come è stato fatto per altri finanziamenti che si è voluto salvare, bastava prevedere che l'amministrazione regionale era autorizzata a concederlo invece che nell'anno '90 nell'anno '91. Emerge, dunque, che si vogliono fare delle scelte: alcuni contributi vengono mantenuti altri vengono definitivamente soppressi. Non capisco perché anche in questo caso non si è pensato di mantenere l'impegno almeno per l'anno finanziario 1991.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, colleghi, solo per una precisazione: ciò che è previsto nell'articolo che è in discussione, è stato già stabilito da una norma inserita nella legge di assestamento del bilancio che abbiamo approvato tempo fa. L'Istituto zootecnico-caseario usufruisce già di questo finanziamento; non stiamo, dunque, sop-

primendo niente, ma prendiamo atto che la volontà unanimemente manifestata in questa circostanza ha già trovato espressione in una legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 3 ter

Interventi per favorire l'abbattimento di bovini colpiti da leucosi bovina

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli allevatori che, prima dell'entrata in vigore del decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità 10 luglio 1989, n. 4422/33469, abbiano volontariamente abbattuto capi bovini risultati siero positivi alla leucosi bovina enzotica, anche a seguito di una sola prova sierologica effettuata dal Servizio Veterinario ufficiale la cui certificazione sia stata rilasciata dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale.

2. L'ammontare del contributo per capo abbattuto è pari a quello previsto dalla normativa vigente per l'abbattimento obbligatorio dei capi bovini affetti da leucosi bovina enzotica.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 14 che è stato ritirato e l'emendamento numero 33. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Art. 3 ter

Interventi per favorire l'abbattimento di bovini colpiti da leucosi bovina

Nell'articolo 3 è aggiunto il seguente terzo comma:

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato per l'anno 1991, in lire 1.000.000.000 (cap. 12198/01). (33)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 quater.

SECHI, Segretario:

Art. 3 quater

Interventi a favore degli allevamenti colpiti da leucosi bovina

1. Una quota pari a lire 6 miliardi della disponibilità del fondo per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, è riservata nell'anno 1990, alla concessione dei prestiti per l'acquisizione di bestiame a favore degli allevatori che abbiano proceduto all'abbattimento dei bovini affetti da leucosi bovina enzotica.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 15 che è stato ritirato e l'emendamento numero 34. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento modificativo Catte - Cabras - Satta A.

Art. 3 quater

Interventi a favore degli allevamenti colpiti da

leucosi bovina

L'articolo 3 quater è sostituito dal seguente:

1. Una quota pari a lire 3 miliardi (Cap. 06107) delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel fondo per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, è riservata, alla concessione dei prestiti per l'acquisizione di bestiame a favore degli allevatori che abbiano proceduto all'abbattimento dei bovini affetti da leucosi bovina enzotica. (34)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 3 quater. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3 quinquies.

SECHI, Segretario:

Art. 3 quinquies

Anticipazione degli interventi statali in favore dei consorzi di bonifica

1. Nell'art. 1/bis della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad anticipare le provvidenze previste dalla legislazione dello Stato a favore dei Consorzi di Bonifica i quali, per carenza idrica causata da eccezionale siccità, debbano sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua e siano tenuti conseguentemente ad esonerare, in tutto o in parte, i consorziati dal pagamento dei tributi consortili dovuti per la gestione dell'irrigazione".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 16. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 3 quinquies

Anticipazione degli interventi statali in favore dei consorzi di bonifica

L'articolo 3 quinquies è sostituito dal seguente:

1. Nell'art. 1/bis della legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

"L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad anticipare, con le disponibilità del fondo di solidarietà di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 ed alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, le provvidenze previste dalla legislazione dello Stato a favore dei Consorzi di Bonifica i quali, per carenza idrica causata da eccezionale siccità, debbano sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua e siano tenuti conseguentemente ad esonerare, in tutto o in parte, i consorziati dal pagamento dei tributi consortili dovuti per la gestione dell'irrigazione". (16)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Onorevole Presidente noi abbiamo manifestato, già in sede di Commissione, le nostre forti perplessità su questo emendamento allora proposto da alcuni colleghi della maggioranza. Io le voglio riproporre, distinguendole in due ordini. Un primo è di carattere formale: non si sa dove si possa attingere la copertura finanziaria per questo articolo. Si dice infatti: "si fa fronte con la disponibilità del fondo di solidarietà di cui all'articolo 2 della legge regionale...". Ciò

pone un piccolo problema: questo fondo è vuoto e se fosse rimpinguato, come è giusto che sia, credo che prima dei Consorzi di bonifica devono avere i contributi le aziende colpite dalla grandine, quelle colpite dalla siccità, quelle colpite dalle alluvioni, quelle che hanno avuto i mille problemi di questi anni.

Il secondo ordine di questioni attiene al merito: è davvero giusto che la Regione sarda con fondi propri di fatto si sostituisca allo Stato? La parola anticipazione usata in questo articolo è una pura finzione, nel senso che lo Stato non ha mai attivato in questi anni alcuna procedura tesa a garantire contributi a favore dei Consorzi di bonifica per danni subiti o per difficoltà intercorse nei rapporti coi loro associati in relazione alla erogazione dell'acqua. In passato, siamo intervenuti come Giunta regionale, suppongo si abbia interesse ad intervenire ancora, ma non si può accettare che in questo Consiglio si parli di anticipazione quando si sa che così non è. Tanto più che, come ho detto prima, questo fondo oggi esaurito dovrebbe piuttosto servire alla Giunta per poter dare risposte a chi davvero ha subito calamità naturali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per un chiarimento in merito al testo dell'articolo, là dove si dice che l'amministrazione è autorizzata ad anticipare le provvidenze a favore dei Consorzi i quali, per carenze idriche causate da eccezionale siccità, debbano sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua e quindi esonerare in tutto o in parte il consorziato dal pagamento dei tributi consortili. La precisazione è questa: con questo articolo si intende far fronte a situazioni pregresse, cioè relative a sospensioni di erogazione avvenute nel corso delle eccezionali siccità già verificatesi e quindi a sospensioni dei tributi consortili sempre in conseguenza di quelle eventuali eccezionali condizioni di siccità oppure - per essere chiari e per capire bene lo spirito della legge - ci si riferisce al futuro? Il testo sembra abbia riferimento alle situazioni che possono verificarsi dalla entrata in vigore della legge in poi.

Credo che parlare oggi, nella situazione che

stiamo vivendo di cambiamento delle condizioni atmosferiche, di anticipazioni per il futuro sia quanto meno prematuro e sia un errore, non serve a niente. Questo articolo comunque contribuisce così come ad altri, per le motivazioni che sono state dette, a creare disagi e incertezze, ma anche appiglio per un rinvio da parte del Governo, continuo a dirlo, proprio per la corretta formulazione del testo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario:*

Art. 4

Riequilibrio dei costi di riscaldamento in serra

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, alla quinta riga, la parola "gasolio agricolo" è sostituito da "carburante agricolo".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

SECHI, *Segretario:*

Art. 4 bis

Contributo straordinario all'Istituto Incremento Ippico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Isti-

tuto di Incremento Ippico di lire 1.000.000.000 per l'adeguamento strutturale dell'Azienda "Tanca Regia" di Abbasanta.

2. Al fine di attivare la struttura alberghiera realizzata dall'Istituto Incremento Ippico in località Burgos con fondi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore dell'Istituto Incremento Ippico un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il completamento e l'arredo della struttura stessa.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 4 bis

Contributo straordinario all'Istituto Incremento Ippico

L'articolo 4 bis è soppresso. (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (Gruppo Laico Federalista), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 4 ter

Progetto di stimolazione delle piogge

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 1990, a concorrere al "Progetto di stimolazione delle piogge nel Mezzogiorno", promosso dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, attraverso l'accollo di una quota di spesa non superiore a lire 2.000.000.000 (cap. 06301).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento modificativo Catte - Cabras - Satta

Art. 4 ter

Progetto di stimolazione delle piogge

Sostituire l'espressione "nell'anno 1990" con "nell'anno 1991".

Alla fine del comma sostituire l'importo di "lire 2.000.000.000" con quello di "lire 1.000.000.000". (35)

PRESIDENTE. L'emendamento numero 35 è stato ritirato, metto in votazione l'articolo 4 ter. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4 quater.

SECHI, Segretario:

Art. 4 quater

Conservazione delle somme stanziare "per limiti di impegno" in agricoltura

1. In deroga all'art. 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, le somme stanziare per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, di cui ai sottoelencati capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione, e non impegnate nell'e-

servizio di competenza, possono essere utilizzate negli esercizi successivi: capitoli 06060, 06061, 06064, 06065, 06067, 06068, 06068-01, 06069, 06121, 06123, 06124, 06127, 06130, 06131, 06153 e 06210.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 4 quater

Conservazione delle somme stanziare per limiti d'impegno in agricoltura

L'articolo 4 quater è soppresso. (18)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (Gruppo Laico Federalista), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, Segretario:

Art. 5

Anticipazione delle "azioni organiche" previste dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 43 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è aggiunto il seguente:

"4. I termini per la presentazione delle richieste

tendenti alla erogazione dei contributi per le spese di allevamento, in agrumeti riconvertiti, previsti dal predetto Progetto speciale n. 11, sono prorogati di un periodo non superiore a quattro anni".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Dopo l'articolo 5 è istituito il seguente:

Art. 5 bis

Fondo di anticipazione del concorso sui mutui di miglioramento

1. Al fine di consentire agli imprenditori agricoli e alle loro cooperative e associazioni di poter beneficiare del tasso agevolato fin dalla prima erogazione dei mutui di miglioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo di anticipazione presso un istituto abilitato all'esercizio del credito agrario di miglioramento, i cui rapporti sono disciplinati con apposita convenzione.

2. Sul fondo possono essere versate le prime tre annualità di ciascun limite di impegno di nuova istituzione o quote di esse, ove trattasi di limiti di impegno già istituiti, allo scopo di consentire, agli istituti ed enti finanziatori, di ottenere il tempestivo pagamento del concorso regionale sugli interessi, relativamente al periodo iniziale della operazione. (19)

Emendamento aggiuntivo Catte - Cabras - Satta A.

Dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:

Art. 5 ter

Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1991, la spesa di lire 1.000.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata per le iniziative previste dal piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli). (36)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

CATTE (Gruppo Laico Federalista), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 5 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

Art. 6

Articolo finanziario

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 06244-01 (N.I.)

Contributi a favore dei consorzi vitivinicoli

(art. 2 quater della presente legge)

lire 1.500.000.000

Cap. 06338-01 (N.I.)

Somma da versare al titolo di spesa 8.1.5/1 del programma di intervento per gli anni di intervento 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 per l'effettuazione di un programma di sperimentazione del ricino (art. 2 sexies della presente legge)

lire 250.000.000

Cap. 06339

Contributo alla Cooperativa Carni di Chilivani per la costituzione di un fondo di dotazione (art. 2 septies della presente legge)

lire 1.000.000.000

Cap. 06301 (N.I.)

Spesa per la partecipazione al piano nazionale per la stimolazione delle piogge (art. 4 ter della presente legge)

lire 2.000.000.000

Cap. 12128 (N.I.)

Indennità per l'abbattimento di animali infetti da leucosi bovina enzotica (art. 3 ter della presente legge)

lire 500.000.000.

2. Nello stesso bilancio della Regione per il 1990 sono inoltre incrementati i seguenti capitoli:

Cap. 06223 (art. 2 ter della presente legge)

lire 60.000.000.000

Cap. 06237 (art. 2 quinquies della presente legge)

lire 1.500.000.000

Cap. 06026 (art. 2 octies della presente legge)

lire 30.000.000.000

Cap. 06107 (art. 3 quater della presente legge)

lire 6.000.000.000

Cap. 06270-01 (art. 3 bis della presente legge)

lire 1.000.000.000

Cap. 06271-01 (art. 4 bis della presente legge)

lire 2.000.000.000.

3. Alla complessiva spesa di lire 106.450.000.000 si fa fronte:

– quanto a lire 700.000.000 attraverso l'utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1964, n. 3 (cap. 06120);

– quanto a lire 15.750.000.000 con l'utilizzo dei fondi speciali per il finanziamento di nuovi oneri legislativi di cui ai capitoli 03016 (spese correnti) e 03017 (spese in conto capitale) dello stato

di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio per l'anno 1990 e la conseguente utilizzazione rispettivamente di lire 3.869.000.000 e lire 6.650.000.000 delle riserve previste dalle voci 2 e 3 della tabella A allegata alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990) e l'utilizzazione rispettivamente di lire 5.000.000.000 e lire 231.000.000 delle riserve previste dalle voci 1 e 2 della tabella B allegata alla medesima legge regionale n. 1 del 1990;

- quanto a lire 90.000.000.000 attraverso lo storno di una corrispondente somma dal fondo indistinto di cui all'art. 4 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 03020).

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 20 e 24 successivamente ritirati e l'emendamento numero 37. Si dia lettura dell'emendamento n. 37.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Catte - Cabras - Satta A.

Art. 6

(Norma finanziaria)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente Legge sono quantificate in Lire 10.250.000.000 per l'anno 1991; alla stessa si fa fronte:

- quanto a Lire 3.000.000.000 con le disponibilità indicate nell'articolo 3 quater della presente Legge;

- quanto a Lire 2.150.000.000 ai sensi dell'art. 30 della Legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante utilizzo, per Lire 450.000.000, della riserva prevista alla voce 2 della Tabella A allegata alla Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Legge finanziaria 1990) e mediante utilizzo, per Lire

1.700.000.000, della riserva prevista alla voce 1 della tabella B allegata alla medesima Legge regionale;

- quanto a Lire 5.100.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, saranno previsti i seguenti stanziamenti:

ENTRATA

In aumento

Cap. 12106

Imposta sul reddito delle persone fisiche, comprese le ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122).

L. 5.100.000.000

In aumento

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06208 (Nuova istituzione) 2.1.2.4.3.3.10.10 (02.01)

Contributo straordinario alla Cooperativa Carni Chilivani per la costituzione di un fondo di dotazione per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 2 septies della presente legge)

L. 1.000.000.000

Cap. 06229-01 (Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)

Contributo straordinario a favore di consorzi d'area o di prodotti operanti nel settore vitivinicolo (art. 2 quater della presente legge)

L. 1.500.000.000

Cap. 06237 (Denominazione variata)

Contributi per il completamento ed il potenziamento degli impianti; nonché per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento della distilleria sociale DICOVISA (art. 12, L.R. 10 maggio 1979, n. 38, artt. 19 e 20, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 39, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 38, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 33, L.R. 24 febbraio

1987, n. 6, art. 42, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 28, 3° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 2 quinquies della presente legge)

L. 1.500.000.000

Cap. 06285

Somme da versarsi al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale (L.R. 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 1, L.R. 30 dicembre 1985, n. 37 e artt. 22 e 55, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 22 della Legge finanziaria)

L. 1.000.000.000

Cap. 06314 (Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.10 (02.01)

Somme da versare alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della Legge 24 giugno 1974, n. 268 per il finanziamento di un programma di sperimentazione della coltivazione del ricino (art. 2 sexies della presente legge)

L. 250.000.000

Cap. 06301 (Nuova istituzione) 2.1.1.4.1.2.10.10 (08.02)

Quote di partecipazione della Regione al Progetto di stimolazione delle piogge nel Mezzogiorno (art. 4 ter della presente legge)

L. 1.000.000.000

12 - IGIENE E SANITA'

Cap. 12198-01 (Nuova istituzione) 1.2.1.6.3.2.10.10 (08.02)

Contributi agli allevatori che volontariamente hanno abbattuto capi bovini affetti da Leucosi bovina enzotica (art. 3 ter della presente legge)

L. 1.000.000.000. (37)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CATTE (Gruppo Laico Federalista), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, per un problema di coordinamento. Richiamerei l'attenzione sull'emendamento aggiuntivo numero 42 già approvato dal Consiglio, nel terzo comma del quale abbiamo scritto "nel bilancio della Regione per il 1990", in realtà deve intendersi per il 1991.

PRESIDENTE. Onorevole Cabras, per questo emendamento c'è stata una serie di interventi, tra cui una proposta dell'onorevole Onida che poi è stata integrata e migliorata col contributo dell'onorevole Satta Gabriele, a meno che non siano sorti problemi di ordine interpretativo o di bilancio...

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Sono sorti.

PRESIDENTE. Quindi si intende ripristinato il testo inizialmente proposto dall'onorevole Onida, che diceva: "nel bilancio della Regione per il 1991 saranno previsti i seguenti stanziamenti".

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Inoltre dove si legge 1990 deve intendersi sempre 1991.

PRESIDENTE. In base a quanto dichiarato dall'onorevole Cabras va precisato quindi che nell'emendamento numero 42, al secondo e al terzo comma sono così modificati "l'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 300 milioni annue, grava sui capitoli del bilancio della Regione per il 1991" e così nel terzo comma: "nel bilancio della Regione per il 1991 saranno previsti i seguenti stanziamenti". Non essendoci obiezioni la proposta è accolta. E' stato presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

*Ordine del giorno Onida - Onnis - Merella -
Fadda Antonio - Deiana - Carusillo - Manunza*

IL CONSIGLIO REGIONALE

al termine della discussione relativa al disegno di legge n. 17-A, dopo aver valutato la necessità di risolvere con urgenza alcuni dei grandi problemi del sistema agricolo regionale quali l'eliminazione del grande passivo delle cooperative agricole di trasformazione, della necessità di incentivare l'effettuazione delle opere di miglioramento fondiario anche al fine di indirizzare il settore agricolo verso forme di impresa efficienti e capaci di avere una posizione concorrenziale nel mercato,

impegna la Giunta regionale

a reperire nell'ambito del bilancio triennale 1991/93 le risorse necessarie a permettere l'effettuazione di un programma di interventi finalizzati al risanamento finanziario ed al perseguimento di una equilibrata gestione economica del sistema cooperativistico regionale in agricoltura,

impegna, altresì, la Giunta regionale

ad incrementare lo stanziamento previsto nella proposta di bilancio 1991/93 per la concessione di contributi per l'effettuazione delle opere di miglioramento fondiario a carattere zootecnico. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'ordine del giorno ha facoltà di illustrarlo.

MERELLA (Gruppo Laico Federalista). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Muledda. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.). Per dire, onorevole Presidente, che i due impegni cui l'ordine del giorno vincola la Giunta sono una cosa assolutamente ininfluyente rispetto a quanto abbiamo detto stasera e a quanto si prospetta nel prossimo futuro.

Noi conosciamo la proposta di bilancio plu-

riennale, perché ci è stata notificata dalla Giunta regionale spetta perciò a questo Consiglio decidere come dislocare le risorse come destinarle per quanto riguarda l'agricoltura. Dunque, per quanto riguarda la Giunta, noi prendiamo atto: primo, che per quest'anno ha tolto risorse alle politiche agricole e che la politica di bilancio di questa Giunta è fallimentare, in quanto la manovra incentrata sul fondo indistinto ha dimostrato carenza di prospettive quando fu proposta e, a fine anno si può dirlo, assoluta incapacità di gestione nell'attuazione; secondo, che per il futuro anche per l'agricoltura, così come si deduce dallo stesso ordine del giorno, manca l'impegno sia pure formale (diceva un vecchio consigliere: "un ordine del giorno non si nega a nessuno") di garantire livelli accettabili di risorse nel prossimo bilancio triennale e nel prossimo bilancio annuale. In particolare vorrei ricordare ai colleghi che non si è neanche avuto il pudore di citare i 60 miliardi che sono stati tolti alla cooperazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Molto brevemente, per dire che credo che non ci mancherà l'occasione per dimostrare abbondantemente il fatto che la Giunta regionale accetta non soltanto formalmente...

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli consiglieri di prendere posto e di mantenere il silenzio. Prego, onorevole Cabras.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Molto brevemente per sottolineare che la Giunta regionale avrà occasione, nelle prossime discussioni che interessano atti finanziari rilevanti come il programma della legge 268 del 1974 relativo all'anno '88-'89 e in generale le leggi di bilancio, di dimostrare che assume non solo formalmente ma anche sostanzialmente l'impegno previsto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Dobbiamo procedere alla votazione per appello nominale del disegno di legge numero 17.

Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per chiedere la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 17.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta, a termini di Regolamento.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 17.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	76
votanti	75
astenuti	1

maggioranza	38
favorevoli	46
contrari	29

(*Il Consiglio approva.*)

(*Hanno preso parte alla votazione i consiglieri:*

Amadu - Atzori - Baghino - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Catta - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Degortes - Deiana - Dettori - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Manunza - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.)

I lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 56.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas